

TRIBUNALE DI VICENZA

3/2013-Sub 14

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

Dott. Marcello Colasanto	Presidente
Dott. Margherita Brunello	Giudice rel.
Dott. Paola Cazzola	Giudice

visto il ricorso depositato in data 20.5.2013 da [redacted] SPA, cf [redacted] assistita e rappresentata dall'avv.to [redacted] del foro di Milano e dall'avv.to [redacted] del foro di Vicenza, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo Difensore in Vicenza, Contrà [redacted] 17, in forza di procura in calce al ricorso;

OPPONENTE

visti i documenti allegati di cui al fascicolo, nella causa di opposizione allo stato passivo proposta nei confronti di Fallimento [redacted] SPA in persona del Curatore dott. [redacted], assistito e rappresentato dall'avv.to [redacted] del foro di Vicenza, in forza di procura a margine della memoria di costituzione e risposta del 26/11.2013;

OPPOSTO

sentita la relazione del giudice incaricato;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per le ragioni che si verranno ad esporre.

[redacted] SPA, odierna opponente, chiedeva di insinuarsi al passivo della fallimento [redacted] SPA, vantando crediti per canoni di locazione cd. operativa non corrisposti dalla [redacted] spa e dovuti in forza di due contratti stipulati con [redacted] SRL, ceduti in favore di [redacted] S.A. Succursale in Italia (il primo contratto veniva

Act
1653/2013

AL CURATORE
Dott. [redacted] Brunello

Fallimento

stipulato il 23.7.2010 e ceduto il 14.10.2010; il secondo contratto veniva stipulato il 18.10.2010 e ceduto il 14.12.2010).

██████████ S.A. Succursale in Italia cedeva l'azienda a ██████████

██████████ spa: quest'ultima subentrava nei contratti *de quibus*.

██████████ spa si rendeva inadempiente all'obbligazione di pagare i canoni di locazione a partire dall'ottobre/novembre 2011.

██████████ spa, già ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto 2.3.2012, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza 18.1.2013.

██████████ Italy dichiarava di aver comunicato l'avvenuta risoluzione dei contratti per inadempimento dell'utilizzatrice con raccomandata 3.12.12 e chiedeva di essere ammessa in chirografo per la somma di euro 279.284,69 per canoni non corrisposti.

L'odierna opponente si duole del mancato riconoscimento del credito.

La Curatela si è costituita il 24.10.2013 contestando la fondatezza della domanda e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

In particolare, il Fallimento riproponeva l'eccezione di mancanza di data certa nei contratti di locazione.

Tenutasi l'udienza del 28.11.2013, il giudice concedeva termine per note conclusive e fissava l'udienza del 13.2.2014 per la precisazione delle conclusioni.

Il ricorso non è fondato.


I due contratti di leasing in questione sono i numeri 260662 del 23.7.2010 e 265692 del 18.10.2010.

Vengono indicati come documenti prodotti sub 2 e 7 in allegato all'insinuazione: il doc. 2 è intestato come "proposta di locazione operativa n. 260662" e risulta sottoscritto solo da ██████████ spa; analoghe considerazioni valgono per il documento 7 (proposta di locazione operativa 265692). Si tratta di scritture private del tutto prive di data certa, prive della sottoscrizione sia del concedente sia del venditore dei beni.

AL CURATORE
Dott. ...

Fallimenti

SOCIETÀ



I contratti non sono stati registrati.

Quanto alla cessione di azienda fra [redacted] S.A. (società di diritto francese) e [redacted] s.p.a., tale negozio è stato registrato il 27.9.2011: il contratto al punto 1.2. c) richiama un allegato che contiene un elenco di tutti i contratti ceduti.

In tale elenco figurano due contratti con [redacted] spa che tuttavia non coincidono per numero di contratto, per data della stipula e per imponibile con quelli testé cennati.

Parte opponente afferma, ma il fatto è indimostrato, che il contratto 260662 coincide con il codice CO214347 indicato nell'allegato alla cessione d'azienda. Il codice CO214347 risulta stipulato il 20.10.2010 e non il 23.7.2010.

In sostanza la asserita ri-attribuzione di un diverso numero identificativo ai contratti risulterebbe solo da un atto della stessa parte interessata (la parte non può provare fatti a sé favorevoli), atto oltretutto privo di data certa.


Analogamente il contratto 265692 secondo l'opponente coincide con il codice CO215035 che nell'allegato alla cessione di azienda risulta stipulato il 22.10.2010 e non il 18.10.2010.

Il fatto che il numero 260662 venga sostituito con il codice CO 214347 si evince da una comunicazione della [redacted] del 20.10.2010 definita raccomandata a.r. ma in realtà priva di alcuna dimostrazione della spedizione e della ricezione (v. doc. 6).

Anche la cessione del contratto di locazione 260662 del 14.10.2010 è priva di data certa e la data non è evincibile nemmeno da data della spedizione/ricezione.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento al contratto 265692 posto che i documenti 10, 11 e 12 sono privi di data certa.

L'inserzione in G.U. della cessione dell'azienda da [redacted] s.p.a. (doc. 13) è dunque dato irrilevante posto che non vi è prova certa della



Fallimento [redacted] S.p.A.

ALBUICHI
ACQUINO
[Signature]

preventiva cessione dei contratti di locazione da [redacted] a [redacted]

La condotta tenuta dal commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo (di mera vigilanza in ordine alla condotta dell'impresa ancora *in bonis*) non può valere come dato confessorio, preclusivo della possibilità di sollevare eccezioni nella fase della verifica del passivo fallimentare.

Le raccomandate spedite da [redacted] al commissario giudiziale nel corso della procedura di concordato non possono valere a provare le precedenti cessioni dei contratti allegati nella domanda di insinuazione.

E valga ulteriormente la considerazione per cui [redacted] in data 15.6.2012 (ben dopo la cessione di azienda alla [redacted] del 27.9.11) comunicava il furto del computer portatile prima alla [redacted] e poi, avvedutasi dell'errore, alla [redacted] (doc. 16), non all'odierna opponente che all'epoca era già cessionaria dell'azienda. Tale circostanza riprova

Le copie delle fatture emesse da [redacted] per canoni di locazione non attribuiscono data certa ai contratti di locazione (fatture depositate in copia semplice, prive di data certa anch'esse).

Conclusivamente, va respinta l'opposizione con condanna alle spese di lite della parte soccombente.

P.Q.M.

Visto l'art. 99 V fall,
rigetta l'opposizione.

Condanna parte opponente al pagamento delle competenze di lite della presente fase in favore del fallimento opposto, liquidate in complessivi €2.200,00 oltre accessori di legge.

Si comunichi a tutte le parti.


Vicenza, 10.4.2014

IL GIUDICE est.
Dot. [redacted] Granello

IL PRESIDENTE

[redacted]

IL CANCELLIERE EDIZIARIO
IL FUNZIONARIO
Patrizia FERRACIN



DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI

14 APR. 2014

IL CANCELLIERE EDIZIARIO
IL FUNZIONARIO
Patrizia FERRACIN

pat presa comunica 2.

per avv. CONTIN

15.04.2014

Fallimenti e Societa'.it